



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Determinazione del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

di cui all'articolo 12, comma 6, e articolo 40, comma 5, lettera c), recante ulteriori disposizioni per l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, come convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2021, n. 109, recante *“Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”*;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, di seguito “decreto”, recante *“Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148”* ed in particolare l'articolo 40, comma 5, lettera c), che prevede l'adozione di una o più determinazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, di seguito “Agenzia”, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, di seguito “Tavolo”, di cui all'articolo 12 del decreto, per l'eventuale definizione di ulteriori disposizioni per la sua organizzazione e per il suo funzionamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2023, recante la nomina del Prefetto Bruno Frattasi a Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di seguito “Agenzia”;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione prot. n. 38564 del 26 novembre 2024 con la quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, sono state dettate ulteriori disposizioni per l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS;

RITENUTO di dover aggiornare e sostituire la predetta Determinazione al fine di inserire ulteriori disposizioni finalizzate a rendere più speditiva la procedura di adozione delle Determinazioni di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto e prevedere la convocazione della riunione preparatoria alle riunioni plenarie del Tavolo;

SENTITO il Tavolo nella riunione del 15 luglio 2025;

ADOTTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Articolo 1 (Organizzazione del Tavolo)

1. Ai fini del coordinamento dei lavori del Tavolo, il Capo del Servizio Regolazione, in qualità di Segretario provvede alla predisposizione del supporto documentale e tecnico giuridico, nonché alla convocazione delle riunioni, diramate, di regola, e salvo i casi di urgenza, con un preavviso di almeno dieci giorni e con relativa indicazione dell'ordine del giorno all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata comunicato all'Agenzia dalle Autorità di settore. Il Segretario si avvale, per lo svolgimento di tali compiti, di un'apposita struttura costituita presso il proprio Servizio, e può richiedere, ove occorra, la collaborazione degli altri Servizi dell'Agenzia.
2. Le riunioni plenarie del Tavolo sono precedute da una riunione preparatoria, convocata con modalità semplificate e con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, che può essere svolta anche in modalità da remoto. Non si procede alla convocazione della riunione preparatoria nei casi di urgenza. In tali casi, si osserva la procedura di cui al comma 3.
3. Qualora occorra procedere con urgenza, si procede speditamente secondo la regola del silenzio-assenso. Pertanto, il sentito del Tavolo sui provvedimenti da adottare, previsto dall'articolo 40, comma 4, lettera b) del decreto, è acquisito in assenza di osservazioni da parte dei componenti del Tavolo, entro due giorni lavorativi decorrenti dalla loro trasmissione da parte dell'Autorità nazionale competente NIS.
4. Alle riunioni del Tavolo partecipano anche i Capi dei Servizi dell'Agenzia interessati alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Possono, altresì, partecipare, con esclusivi compiti ausiliari, alle riunioni del Tavolo, i rappresentanti dei soggetti indicati dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo del decreto, nonché operatori privati in relazione agli argomenti da trattare. Le Amministrazioni costituenti il Tavolo che intendono consentire la partecipazione al Tavolo dei rappresentanti dei soggetti o degli operatori privati di cui al precedente periodo, ne avanzano proposta nel corso di una precedente riunione, specificandone le motivazioni, ovvero tramite una preventiva comunicazione motivata indirizzata al Presidente e agli altri rappresentanti delle predette Amministrazioni.
5. In relazione alle materie da trattare i componenti effettivi e supplenti possono essere assistiti nelle riunioni da altri rappresentanti della loro Amministrazione fino ad un massimo di tre.
6. I componenti effettivi e supplenti contribuiscono ai lavori condividendo gli elementi e le valutazioni di competenza, al fine di massimizzare la proficua circolarità delle informazioni e favorire l'adozione di deliberazioni utili all'espletamento dei compiti del Tavolo.
7. I componenti effettivi e supplenti adottano ogni opportuno accorgimento per prevenire la diffusione non autorizzata delle informazioni condivise nell'ambito del Tavolo.

Articolo 2 (Funzionamento del Tavolo)

1. Il Tavolo convocato a cura del Segretario, su indicazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti, si riunisce almeno una volta per trimestre, fatto salvo quanto previsto



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

dall'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto, il Tavolo può essere riunito con maggiore frequenza anche in considerazione delle esigenze di efficace attuazione del decreto stesso.

2. Il Tavolo si intende validamente costituito se sono presenti almeno due terzi dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del Tavolo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, inclusi gli eventuali astenuti. È adottata, con la maggioranza dei voti favorevoli dei partecipanti alla riunione del Tavolo, la relazione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c) del decreto. Il sistema di votazione è palese e, in caso di parità dei voti, il Presidente può esprimere un voto aggiuntivo.
4. Ciascuna Amministrazione esprime un solo voto indipendentemente dal numero dei suoi rappresentanti presenti.
5. All'esito delle riunioni del Tavolo viene redatto apposito resoconto, che il segretario provvede ad inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata dei componenti dello stesso.
6. Il resoconto si intende approvato qualora entro i quindici giorni successivi alla sua ricezione nessuna Amministrazione ne abbia richiesto modifiche o integrazioni.

Articolo 3

(Ulteriori modalità di funzionamento del Tavolo)

1. I componenti effettivi e supplenti su base periodica aggiornano il Tavolo sulle attività svolte a livello nazionale ed internazionale dalle rispettive Amministrazioni relative alla disciplina NIS. In particolare, nella prima riunione utile a seguito di ogni riunione plenaria del Gruppo di Cooperazione NIS, il Segretario del Tavolo svolge un punto di situazione sulle attività di quel consesso e dei relativi gruppi di lavoro (Work Stream), integrato dai rappresentanti delle Autorità di settore per i rispettivi profili di competenza.
2. Al fine di assicurare l'unitarietà delle comunicazioni verso il pubblico e gli omologhi esteri, nonché nei rispettivi consessi di competenza, da parte delle Amministrazioni rappresentate al Tavolo, in relazione ai compiti e alle materie trattate, sono definiti un glossario della terminologia di interesse e una norma di linguaggio, con la corrispondenza, se del caso, in lingua inglese.
3. Sono fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni e le modalità di coordinamento e di comunicazione con l'esterno, rimesse alle autorità del sistema finanziario, a livello nazionale ed europeo, in relazione a quanto previsto dal Regolamento 2022/2554/UE e dalle rispettive disposizioni di attuazione a livello nazionale.

Articolo 4

(Durata dell'incarico)

1. L'incarico di componente del Tavolo ha, di norma, validità triennale dalla sua costituzione e può essere rinnovato.

Articolo 5

(Invarianza della spesa)



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

1. Dalla presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto.

Articolo 6 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. La presente determinazione aggiorna e sostituisce la determinazione ACN n. 38564 del 26 novembre 2024.

Roma, *data di protocollazione*

IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Frattasi